



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIETI

riunita con l'intervento dei Signori:

- IANTAFFI
- SANTILLI
- MAZZATOSTA
-
-
-
-

ERNESTO
VINCENZO LUCIANO
MARIO

SEZIONE 1

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 344/10
UDIENZA DEL

06/02/2013 ore 09:30

SENTENZA
N°

171/01/13

PRONUNCIATA IL:

06/02/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/05/2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 344/10
depositato il 10/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010200314/2009 IRPEF 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010200314/2009 ADDIZ. IRPEF 2004
contro: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

COLLABORATORE TRIBUTARI
Annunziata Pappalardo
Annunziata Pappalardo

FATTO

Il ricorso in discussione è stato proposto dalla signora _____ i avverso l'avviso di accertamento n. TKH010200314, relativo all'anno d'imposta 2004, emesso in base al "redditometro" ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600 del 1973.

La posizione fiscale della ricorrente per l'anno d'imposta 2004 è stato segnalato con lista selettiva "criterio T" incrementi patrimoniali, dalla quale è emerso che la stessa ha sostenuto le seguenti spese negli anni dal 2004 al 2008:

- 1) - conferimento per costituzione piena proprietà di denaro, atto registrato il 2 marzo 2004 all'ufficio di Roma 3 n. 4723, valore dichiarato €. 5.000,00;
- 2) - conferimento per costituzione piena proprietà di denaro atto registrato il 23 gennaio 2007 all'ufficio di Roma 2 n. 920, valore dichiarato €. 2.000,00;
- 3) - contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato, atto registrato il 16 agosto 2007 all'ufficio di Latina al n. 7088 serie 3° valore dichiarato €. 191.000,00;
- 4) - compravendita di fabbricato atto registrato il 24.07.2008 all'ufficio di Roma 3 al n. 31282 mod. 1T valore dichiarato €. 450.000,00.

Il controllo ha riguardato la sproporzione tra il valore degli acquisti sostenuti pari a €. 648.000,00 con il reddito imponibile dichiarato dalla contribuente nell'anno 2004 pari ad €. 19.696,00; zero nel 2003 ed €. 2.231,00 nell'anno 2005.

Visto che ai sensi dell'articolo 38 5° comma del D.P.R. 600 del 1973 le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti, l'ufficio determina la quota di 1/5 di €. 648.000,00 pari ad €. 129.600,00 quale reddito relativo ad incremento patrimoniale per l'anno 2004.

L'Ufficio, quindi, ha accertato per l'anno 2004 un reddito complessivo di €. 129.600,00 contro quello dichiarato di €. 19.696,00 ed ha proceduto al recupero della maggiore Irpef, addizionali più interessi e sanzioni.

La ricorrente contesta l'avviso di accertamento, ritenendo infondate le presunzioni assunte dall'Ufficio e chiede l'annullamento dello stesso, con la condanna

dell'ufficio al rimborso delle spese di giudizio ai sensi degli articoli 96 c.p.c. e 15 d.lgs. n. 546/92.

L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Rieti, costituitosi con note depositate il 14.06.2010, respinge i rilievi formulati dalla controparte in quanto infondati in fatto e diritto, ribadendo la legittimità del proprio operato.

Nel merito, assume che la contribuente non ha mai giustificato le proprie disponibilità economiche, dalle quali scaturisce l'esistenza di una capacità contributiva.

Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

All'udienza di discussione del 06.02.2013, dopo la relazione del Giudice relatore sui fatti e sulle circostanze della controversia e sulla conclusione della parti presenti, la Commissione trattiene il ricorso in decisione.

DIRITTO

Questo Collegio, visto il ricorso, con cui si censura l'avviso notificato, sotto diversi profili, ritiene che in materia di accertamento sintetico ex articolo 38 D.P.R. n. 600 del 1973 (come modificato dalla legge 02.12.2005 n. 248), tale norma pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva il cui effetto è quello di spostare sul contribuente l'onere probatorio inverso (Cassazione sentenze n. 23252 del 27.10.2006, n. 14363 del 2007, n. 16284 del 2007 e n. 3316 del 2009).

Nel caso in esame, ai fini del reddito sintetico, i beni riconducibili al patrimonio della contribuente sono da considerare sotto l'aspetto patrimoniale anche per gli anni precedenti (quattro) a quello (2004) dove la contribuente ha effettuato acquisti di beni immobili per somme ragguardevoli, rispetto alla propria capacità contributiva.

Secondo questo Collegio, pertanto, l'accertamento sintetico adottato dall'ufficio è da ritenersi legittimo in quanto nel caso ha la peculiarità di fondarsi, sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno presumere una capacità di spesa, correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione, da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.

Il redditometro costituisce un criterio di determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, fondato su elementi e circostanze di fatto



indicativi di capacità contributiva, che, nella pratica, si basa sulla differenza tra la capacità di spesa del contribuente o del suo familiare e quanto da lui dichiarato, ovvero €. 19.696,00 nel 2004.

La Cassazione, con sentenza 19637 del 2010 ha stabilito che *“in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del DPR n. 600 del 1973 art. 38, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: tre compravendite) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente la prova contraria in ordine di fatto”*.

Nel caso in esame, ai fini del reddito sintetico, i beni riconducibili al patrimonio della contribuente, sono considerati sia sotto l'aspetto patrimoniale che gestionale relativo al possesso dei beni (D.M. del 10.09.1992 aggiornato con D.M. del 19.11.1992).

Le eccezioni di parte ricorrente sono comunque prive di fondamento.

E' compito della ricorrente fornire la “prova contraria” per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo interessato;
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
- con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Con la sentenza 18604/2012, la Suprema Corte ha ribadito che, *“in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del “redditometro” dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti alla base della pretesa tributaria, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore”*.



Tra l'altro, il reddito complessivo netto accertato sinteticamente, pari ad €.
129.600,00, si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato e tale
scostamento si verifica per più periodi d'imposta (reddito dichiarato nell'anno
2004 €. 19.696,00, reddito dichiarato nell'anno 2005 €. 2.231,00).
Il ricorso deve essere, perciò, respinto per i motivi e circostanze di fatto rilevate.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
La Commissione,

P. Q. M.

Respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di
lite che liquida in complessive €. 2.171,75.

Rieti, 06.02.2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE


